

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA

Comuni: Calendasco – Gossolengo – Gragnano Trebb.se – Rivergaro – Rottofreno – Sarmato
Sede legale Rivergaro Via S. Rocco n. 24

Rep. n. ...~~30~~...

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE.

L'anno 2017 addì DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30 in Gragnano Trebbiense nella Residenza Municipale – Sala consigliere.

Sono presenti

- 1) **Comune di Calendasco** (Pc) nella persona di **BELTRAMETTI MARIA** nata a Piacenza il 16.07.1950, domiciliato presso l'Ente rappresentato il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Calendasco con sede in Via Mazzini n. 4 P.I. 00216710035 - che rappresenta nella sua qualità di Vice Sindaco, delegata per quest'atto dal Sindaco pro tempore Zangrandi Francesco, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 2) **Comune di Gossolengo** (Pc) nella persona di **SARTORI MASSIMO** nato a Piacenza il 07.04.1965 domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gossolengo con sede in Piazza Roma n. 16 P.I. 00198670333 - che rappresenta nella sua qualità di Vice Sindaco, delegato per quest'atto dal Sindaco pro tempore Ghillani Angelo, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 3) **Comune di Gragnano Trebbiense** (Pc) nella persona di **CALZA PATRIZIA** nata a Piacenza il 07.09.1961, domiciliata presso l'Ente rappresentato, la quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gragnano Trebbiense con sede in Via Roma n. 121 P.I. 00230280331 - che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in attuazione della propria deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 34 del 13 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 4) **Comune di Rivergaro** (Pc) nella persona di **ALBASI ANDREA** nato a Piacenza il 21.08.1981 domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rivergaro con sede in Via San Rocco n. 24 P.I. 00271960338 - che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 5) **Comune di Rottofreno** (Pc) nella persona di **VENEZIANI RAFFAELE** nato a Piacenza il 27.08.1981 domiciliato presso l'Ente rappresentato, il quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rottofreno con sede in Piazza Marconi n. 2 P.I. 00228700332 - che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;
- 6) **Comune di Sarmato** (Pc) nella persona di **TANZI ANNA** nata Sala Baganza (Pr) il 05.05.1945 domiciliata presso l'Ente rappresentato, la quale dichiara di intervenire a questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sarmato con sede in V.le Resistenza n. 2 P.I. 00267710333 - che rappresenta nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in attuazione della propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27 luglio 2017 - immediatamente eseguibile;

PREMESSO

I Consigli Comunali dei Comuni di Agazzano, Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Rivergaro, Rottofreno e Sarmato, hanno approvato, con rispettivi atti, lo Statuto dell'Unione e che lo stesso è entrato in vigore;

La composizione dell'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta è modificata con l'uscita del Comune di Agazzano e del Comune di Gazzola, da disporre mediante la stipula di una nuova Appendice all'atto costitutivo Rep. n. 25 sottoscritto il 31.03.2015;

Che si sono regolarmente insediati gli Organi dell'Unione così come previsto dallo Statuto;

Che i Comuni aderenti all'Unione hanno approvato lo schema di Convenzione nel contenuto sottoscritto per il conferimento del **“SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE”**.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

1. La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

- a) la presenza costante su tutto il territorio dell'Unione delle forze di P.M. per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
- b) l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio dell'Unione;
- c) il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio dell'Unione al fine di garantire la tutela e sicurezza della popolazione.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione.

1. La funzione e il servizio di Polizia Municipale sono conferiti all'Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta in quanto strumento operativo di gestione del succitato servizio che ricomprende le seguenti attività:

- polizia amministrativa; polizia commerciale; polizia edilizia; polizia ambientale; polizia stradale; polizia urbana; polizia rurale e veterinaria; pubblica sicurezza; polizia igienico sanitaria; educazione stradale; servizio di controllo del territorio; servizio di informazione e comunicazione; accertamenti anagrafici; gestione verbali e contenzioso; riscossione proventi e formazione del ruolo; formazione ed aggiornamento; notifica atti; acquisti Comuni.

2. Sono escluse dal presente atto la gestione dell'albo pretorio comunale, il rilascio di licenze caccia e pesca, il rilascio di autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico, le comunicazioni di cessione di fabbricato.

3. Restano esclusi dal presente atto e pertanto sono confermate in capo ai Sindaci dei Comuni le funzioni di Ufficiale di Governo, limitatamente alle competenze relative ai provvedimenti contingibili e urgenti. All'uopo gli stessi Sindaci, sentito il Presidente, sono individualmente legittimati ad impegnare la dotazione strutturale del personale di polizia Locale secondo principi di necessità e di autonomia, senza vincolo di provenienza.

4. Il servizio di notifica atti tramite messo notificatore è esercitato con personale diverso dagli Agenti di polizia municipale con le modalità e nei tempi definiti dalla normativa vigente del settore. Il messo potrà svolgere anche funzioni di ausiliario del traffico e commesso.

Art. 3 - Decorrenza e durata

1. L'esercizio unificato del servizio di Polizia Locale e amministrativa decorre dalla data di sottoscrizione della presente e ha durata illimitata. Il recesso è disciplinato dall'articolo 7 dello Statuto.

Art. 4 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale del Servizio unificato di Polizia Locale e amministrativa è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione e degli Enti convenzionati.

Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la legge 7 marzo 1986 n. 65 e la legge regionale 04.12.2003 n. 24 fanno relativamente alle funzioni di Polizia Locale, si intende esteso al territorio suddetto.



2. Il servizio è gestito con il comando centrale a Rivergaro e la istituzione di sede operativa distaccata a San Nicolò di Rottofreno per la gestione del servizio a favore dei subambiti.

Art. 5 - Forme di consultazione

1. Competente per la soluzione delle problematiche inerenti all'attività del Servizio Unico di Polizia è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

2. Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare, con specifica competenza tecnica e amministrativa, il Responsabile del Servizio.

3. L'Unione si impegna a trasmettere agli Enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi al servizio.

Art. 6 - Personale

1. Al fine di consentire l'uso ottimale delle forze lavorative, il personale di Polizia Municipale dei Comuni aderenti all'Unione verrà assegnato definitivamente al servizio di Polizia Locale dell'Unione, transitando nella dotazione organica della stessa; sarà impiegato sul territorio dei Comuni dell'Unione e convenzionati senza alcun vincolo di provenienza, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Servizio.

2. In via transitoria si potrà utilizzare l'istituto del comando regolato dal vigente C.C.N.L.; l'Unione potrà effettuare nuove assunzioni e le procedure di reclutamento saranno espletate dall'Unione.

3. Le funzioni di Responsabile del Servizio sono espletate dal Comandante di Polizia Locale che espleta le seguenti funzioni:

- coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui agli art.li 9 della Legge 65/86 e L.R. 24/2003;
- recepisce le direttive generali del Presidente e del Segretario dell'Unione ed elabora piani operativi;
- svolge funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
- relaziona periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio associato.

Dette funzioni potranno essere attribuite o per materia e/o per divisione territoriale conseguente alla istituzione del sub-ambito a un Vice Comandante.

4. Il rapporto di impiego è disciplinato e regolamentato dall'Unione con apposito contratto individuale.

In sede di prima applicazione al personale viene attribuito il trattamento economico e giuridico dell'Ente di provenienza.

5. Entro sei mesi dalla data di trasferimento del personale del Comune aderente all'Unione e/o convenzionato, verranno adottati dall'Unione idonei provvedimenti per armonizzare il trattamento giuridico/economico fondamentale e accessorio previsti dalla contrattazione decentrata dei singoli enti con la contrattazione decentrata dell'Unione, al fine di evitare l'insorgere di disparità di trattamento a parità di categoria professionale di servizio svolto.

Art. 7 - Beni strumentali

1. Gli automezzi, le attrezzature tecniche e i beni mobili in dotazione all'agente di Polizia Municipale del Comune aderente all'Unione, sono assegnati in comodato gratuito all'Unione.

2. I beni di cui al precedente comma, in caso di recesso o di scioglimento dell'Unione, sono automaticamente riconsegnati all'Ente proprietario.



Art. 8 - Ripartizione delle spese

1. I costi globali per gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale, nonché per il vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico operative, le relative manutenzioni, l'organizzazione professionale del personale e per tutto quanto posto a disposizione del Servizio Unico di Polizia Locale, vengono sostenuti dall'Unione con fondi propri e fondi trasferiti dal Comune secondo il criterio del numero degli abitanti al 31.12 dell'anno precedente, con opportuni correttivi da adottarsi con delibera di Giunta dell'Unione, affinché ogni Comune mantenga di norma l'invarianza della spesa relativa al personale, salvo conguaglio, da effettuarsi in sede di rendicontazione, sulla base delle attività effettivamente svolte nel territorio del comune quantificate da apposita relazione del Responsabile del Servizio approvata dalla Giunta.

Art. 9 - Proventi contravvenzionali

1. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada o per violazione di altre Leggi o Regolamenti già di spettanza del Comune, vengono introitati dall'Unione per i servizi alla stessa trasferiti e nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 10 - Recesso

1. Il recesso dal **SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE** è deliberato dal Consiglio Comunale secondo quanto stabilito dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione.

2. Il Comune, recedendo dal Servizio Unico di Polizia Locale, rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio dell'Unione costituitosi con la gestione associata salvo la restituzione dei beni ceduti in comodato.

3. In caso di recesso dal servizio, il personale già dipendente del Comune ritorna all'Amministrazione di provenienza e riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

Art. 11 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente atto, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Piacenza.

3. Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 12- Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, alle leggi in materia di polizia municipale, e alla normativa vigente.

Art. 13 - Norme finali

1. La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata sotto la lettera "B" al DPR n. 642/1972.



Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Calendasco

Beltrametti Maria

Beltrametti Maria

per il Comune di Gossolengo

Sartori Massimo

Sartori Massimo

per il Comune di Gragnano Trebbiense Calza Patrizia

Calza Patrizia

Calza Patrizia

per il Comune di Rivergaro

Albasi Andrea

Albasi Andrea

per il Comune di Rottofreno

Veneziani Raffaele

Veneziani Raffaele

per il Comune di Sarmato

Tanzi Anna

Tanzi Anna

